



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 2235/FLP2005

Roma, 20 settembre 2005

NOTIZIARIO N°67

A Coordinamenti Nazionali FLP
OO.SS. aderenti alla FLP
Coordinamenti Territoriali FLP
Componenti delle RSU
LORO SEDI

FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE: PROROGATO IL TERMINE PER L'OPZIONE I dipendenti pubblici potranno scegliere fino al 31 dicembre 2010.

Negli ultimi mesi, la nota operativa n. 11 del 25 maggio 2005 dell'INPDAP ha creato notevole scompiglio tra i lavoratori del pubblico impiego.

In detta nota, l'ente previdenziale, ricordava a quanti volessero aderire ad un fondo pensione complementare che c'era tempo fino al 31 dicembre 2005 per esercitare l'opzione di trasformazione del T.F.S. in T.F.R.

Molti hanno pensato, a torto, che ciò avesse a che fare con il silenzio-assenso previsto dalle nuove norme sulle pensioni relative all'impiego privato.

Nulla di tutto ciò. Proviamo quindi a fare un po' di chiarezza.

A tutt'oggi, i dipendenti pubblici **non** hanno l'obbligo di dichiarare se vogliono trasformare la loro "buonuscita" in pensione complementare (cosiddetta procedura di silenzio-assenso).

Vi è, invece, una norma contrattuale che prevede la possibilità di optare per l'adesione volontaria ad un fondo pensione complementare. Infatti, alla data odierna, anche volendo, solo i dipendenti della scuola potrebbero aderire poiché l'unico fondo costituito, finora, riguarda solo i lavoratori di tale comparto.

La norma prevedeva che chiunque volesse aderire ad un fondo pensione complementare dovesse trasformare il proprio T.F.S. in T.F.R., e contestualmente aderire al fondo previsto per il comparto di appartenenza, entro il 31 dicembre 2005.

Proprio i ritardi nella costituzione dei fondi hanno suggerito un rinvio di questo termine, che è stato fissato in un accordo siglato tra ARAN e Confederazioni Sindacali, al 31 dicembre 2010.

Ricapitolando:

- **non vi è nessun obbligo da parte dei lavoratori;**
- **l'adesione è un atto volontario;**
- **se il lavoratore non esprime alcuna volontà non vi possono essere trasformazioni del TFS da parte dell'INPDAP** (non si applica nessun silenzio-assenso).

L'UFFICIO STAMPA